# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KAYAK COMO

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

A seguito della deliberazione assunta con l'"Assemblea straordinaria del 8/11/2019, l'associazione assume la seguente denominazione: "A.S.D. Kayak Como".

**ART. 2 - SEDE**

L'associazione ha sede legale in Como Viale Geno n. 14.

**ART. 3 - COLORI**

I colori dell'associazione sono: blu e bianco. I soci che partecipano a gare o a manifestazioni organizzate dall'Associazione o in rappresentanza della stessa, devono indossare i colori sociali.

**ART. 4 - SCOPO SOCIALE**

Scopo dell'associazione è la pratica, la promozione e la diffusione dello sport della canoa ai fini agonistici e non.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) o altre discipline sportive propedeutiche alla canoa, nonché lo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva sopra indicata.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione organizza e svolge anche corsi e programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti tra i Soci, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. E' obbligo reinvestire eventuali utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

**ART. 5 - AFFILIAZIONE**

L'associazione potrà affiliarsi alla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), ed in tal caso accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché allo statuto e al regolamento della Federazione Italiana Canoa Kayak; s'impegna ad accettare e far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Fick dovessero adottare a carico dei suoi Soci e/o a suo carico, nonché le decisioni che il Consiglio Federale dovesse prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

**ART. 6 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci fondatori originari;
- versamenti effettuati dai soci ordinari;
- versamenti effettuati dai soci sostenitori e simpatizzanti;
- proventi da sponsorizzazione o pubblicità;
- contributi da enti pubblici o da privati;
- donazioni di denaro da parte di enti, privati, associazioni o alti soggetti;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti derivanti da tutte le attività dell'associazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COMO
Allegato Atto Pubblico n.
N. Serie 3
3394/3
11 OTT. 2019

**ART. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE**

La quota annuale associativa da versare da parte di chi aderisce all'associazione è stabilità dal Consiglio direttivo il quale, se lo ritiene opportuno, provvede ad articolare la stessa per le varie categorie sociali e introdurre riduzioni e agevolazioni nel caso di più soci facenti parte dello stesso nucleo familiare. Il Consiglio direttivo stabilisce inoltre l'ammontare di quote aggiuntive da

corrispondere in relazione alle attività correlate. (corsi, ingresso palestra, trasferte e partecipazioni a gare o pranzi sociali, ecc.).

L'adesione all'associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario, salvo il dover sostenere in proprio talune spese per lo svolgimento dell'attività canoistica e le atre attività correlate che non siano finanziate direttamente dell'associazione quali ad esempio le spese per trasferte, carburanti, pernottamenti, pasti ecc derivanti da attività svolte fuori sede.

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale come sopra determinata o altre quote per specifiche attività, e sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso e quindi nemmeno nell'eventuale scioglimento dell'associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale.

**ART. 8 - COMPONENTI L'ASSOCIAZIONE**

Fanno parte e quindi costituiscono l'associazione i:

SOCI FONDATORI

SOCI BENEMERITI

SOCI ORDINARI

SOCI SOSTENITORI O SIMPATIZZANTI

**SOCI FONDATORI** sono quelli che si sono resi promotori della costituzione dell'associazione.

Pagano la quota associativa.

Hanno diritto a votare nelle Assemblee.

Sono eleggibili a cariche sociali.

**SOCI BENEMERITI** sono le persone o enti che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'associazione.

Vengono proclamati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo.

Sono esonerati dal pagamento delle quote associative.

Hanno diritto a votare nelle Assemblee.

Sono eleggibili a cariche sociali.

**SOCI ORDINARI** sono quelli che entrano a far parte della società dietro presentazione di apposita domanda.

Devono pagare annualmente le quote associative e praticare la disciplina della canoa in modo agonistico o dilettantistico.

Raggiunti i 18 anni, hanno diritto a votare nelle Assemblee.

Dopo un anno di permanenza nell'associazione, possono essere eleggibili a cariche sociali purché maggiorenni.

**SOCI SOSTENITORI O SIMPATIZZANTI** Sono coloro che intendono sostenere finanziariamente la società, senza farne parte attivamente, limitandosi a condividere lo sviluppo della disciplina sportiva e degli ideali dello sport.

Sono esonerati dal pagamento delle quote associative sociali ma pagano una cifra minima simbolica stabilita del Consiglio direttivo, o in forma volontaria anche superiore.

Non hanno diritto a votare nelle Assemblee.

Non sono eleggibili a cariche sociali.

Qualora ne facessero richiesta possono usufruire di alcune strutture della società e godere delle relative coperture assicurative.

**ART. 9 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci le persone fisiche e non, italiani o stranieri,

senza distinzione di razza, sesso e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

Per i minorenni è richiesta la firma di chi esercita la patria potestà.

Il Consiglio direttivo si esprime sulla richiesta di adesione entro 15 giorni dalla domanda. La richiesta si ritiene tacitamente accolta se entro tale termine il Consiglio direttivo non si esprime in merito.

Il Consiglio direttivo vigilerà in ogni caso per dodici mesi sul comportamento del nuovo iscritto, al fine di accertare che l'adesione all'associazione sia finalizzato alla pratica della disciplina sportiva e che il comportamento in società e nei confronti degli iscritti sia conformato alle normali regole disciplinari e di educazione al quale il club si ispira.

Entro tale termine, con decisione motivata, il Consiglio direttivo potrà sospendere o revocare l'adesione all'associazione.

Resta inteso che, ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, la permanenza di qualsiasi socio nell'associazione, potrà essere interrotta in qualsiasi momento, ed il socio potrà essere radiato, qualora si ravvisassero gravi comportamenti offensivi nei confronti degli atleti componenti l'associazione, della struttura e delle attrezzature sportive, cosi come tutte le iniziative non conformi allo spirito sportivo che contraddistingue la società, e lesivi dell'equilibrio sociale e morale del club.

**ART. 10 - ANNO SOCIALE E FINANZIARIO**

L'anno sociale e finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

**ART. 11 - DURATA**

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

**ART. 12 - RECESSO E DECADENZA DALL'ASSOCIAZIONE**

Ciascun socio può recedere dall'associazione o essere radiato secondo le norme del presente statuto.

La qualifica di socio si perde:

a) PER DIMISSIONI;

b) PER MOROSITA' nel pagamento delle quote associative annuali qualora il pagamento non avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di competenza della quota associativa, salvo che il Consiglio direttivo, motivatamente, non conceda una proroga per il versamento oltre tale termine;

c) PER RADIAZIONE deliberata motivatamente dal Consiglio direttivo;

d) PER SCIOGLIMENTO dell'Associazione ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.

Sul provvedimento di radiazione il socio potrà presentare una sola domanda di ricorso che verrà valutata dal Consiglio direttivo come ultimo insindacabile ricorso.

**ART. 13 - DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci dell'associazione hanno diritto di:

a) vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali.

b) partecipare alle Assemblee dell'associazione.

**ART. 14 - ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

c) IL PRESIDENTE

d) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

f) IL VICEPRESIDENTE

g) IL SEGRETARIO

h) IL TESORIERE

**ART. 15 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente almeno una volta l'anno; di norma entro il 31 marzo.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio direttivo o della metà più uno del totale dei soci aventi diritto al voto.
Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare che essi intendono presentare.
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà almeno 10 giorni prima della data scelta per la riunione mediante avviso da inviare a tutti i soci a mezzo di posta elettronica o, per chi ne fosse sprovvisto, tramite il servizio postale. L'avviso di convocazione sarà inoltre affisso alla bacheca della sede dell'associazione e pubblicato sul sito internet.

**ART. 16 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA:**

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
- la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Presidente;
- l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo unitamente alla relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro;
- l'elezione dei componenti il Consiglio direttivo e degli altri organi previsti dallo statuto la cui elezione non sia riservata al Consiglio direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni e le loro modifiche;
- la nomina dei soci benemeriti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o dal consigliere avente maggiore anzianità come socio. Ove due consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età fra i due.
Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutino segreto, nomina due soci scelti fra quelli presenti, con funzione di scrutatori.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei soci della redazione del verbale.
L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.
L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario.
Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

**ART. 17 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria approva lo statuto e le sue modifiche e delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione, oltre che sullo scioglimento dell'associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o dal consigliere avente maggiore anzianità come socio. Ove due consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età fra i due.
Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutino segreto, nomina due soci scelti fra quelli presenti, con funzione di scrutatori.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei soci della redazione del verbale.
L'Assemblea straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, trascorsa un ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.
L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto

favorevole di almeno 3/4 del totale dei soci presenti o rappresentati.

**ART. 18 - MODALITA' DI VOTO DELL'ASSEMBLEA**

Ogni socio, che ai sensi dell'art. 8 ha facoltà a votare in assemblea, ha diritto ad un voto, purché, ad eccezione dei soci benemeriti, in regola con il pagamento della quota associativa nei termini previsti dall'art. 12 e di ogni somma comunque dovuta all'associazione.

Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.

Ogni socio votante non può ricevere più di due deleghe.

Le votazioni in assemblea di norma avvengono con il sistema del voto palese per alzata di mano.

Può esere richiesto il voto segreto da almeno un quarto dei presenti in assemblea

L'elezione del Consiglio direttivo avviene secondo le seguenti procedure e modalità:

a) Il Presidente comunica all'Assemblea i nominativi dei candidati. Le candidature possono essere comunicate prima dell'assemblea al Presidente o avanzate nel corso dell'assemblea stessa, dai diretti interessati o proposte da altri soci.

b) Si procede alla verifica dei requisiti di eleggibilità dei candidati. Il Presidente comunica all'assemblea i nominativi dei candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti e quindi non eleggibili.

c) Sulla base dei candidati eleggibili, viene stabilito il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere. Nel caso in cui i candidati siano fino a sei, il numero dei componenti è stabilito in cinque. Nel caso in cui i candidati siano uguali o superiori a nove, il numero dei componenti è stabilito in nove. Nel caso in cui i candidati sino pari a setto o otto il numero dei componenti è stabilito in sette.

d) Possono essere votati solamente coloro che sono candidati; le preferenze attribuite a persone diverse dai candidati saranno dichiarate nulle.

e) Qualora il numero dei candidati coincida con il numero stabilito dei componenti, si procederà con un'unica votazione in modo palese per alzata di mano e il Consiglio direttivo risulterà eletto con il voto favorevoli della maggioranza dei presenti.

f) Nel caso in cui il numero dei candidati non coincida con il numero stabilito dei componenti, o qualora per effetto della votazione palese di cui alla precedente lettera e) non sia raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, si procederà mediante votazione a scrutinio segreto. Ad ogni socio verrà consegnata una scheda, o più schede in caso di deleghe, eventualmente anche con già prestampati i nominativi dei candidati, sulla quale si potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere ridotto di una unità. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di preferenze, sarà eletto il socio con maggior anzianità sociale.

g) Qualora, a causa di un numero di candidati eleggibili insufficienti, risulti eletto un Consiglio direttivo con un numero di componenti inferiore a cinque, l'assemblea dovrà essere riconvocata entro tre mesi per procedere all'elezione dei consiglieri mancanti. Nel frattempo il Consiglio direttivo eletto risulta legittimamente in carica ed opera con i pieni poteri, compresa l'elezione e la nomina delle cariche sociali al proprio interno.

h) La surroga di componenti del Consiglio direttivo per effetto di dimissioni o decadenza avviene sempre a scrutinio segreto e il numero di preferenze che si possono esprimere sarà al massimo pari al numero dei componenti da surrogare. Anche in questo caso si applicano le procedure previste dalla precedenti lettere a), b), d).

L'elezione del Collegio dei Revisori avviene secondo le seguenti procedure e modalità.

a) L'assemblea stabilisce con voto palese per alzata di mano, su proposta del Presidente, il numero dei componenti del Collegio dei Revisori in relazione a quanto previsto dall'art. 25.

b) Possono essere eletti alla carica di Revisore anche persone esterne all'associazione.

c) Il Presidente popone il nominativi da eleggere dopo di che si procede con votazione palese per alzata di mano.

d) Qualora con la votazione non venga raggiunto il voto favorevole della maggioranza dei presenti si procederà ad una nuova votazione mediante scrutinio segreto. Ad ogni socio verrà consegnata una scheda, o più schede in caso di deleghe, sulla quale si potrà esprimere un solo nominativo anche

diverso rispetto da quelli proposti dal Presidente. Risulteranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità sarà eletto il più anziano di età.

**ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 18 e può essere composto da 5, 7 o 9 elementi e dura in carica due anni.

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi esaustiva, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

a) redigere i regolamenti interni nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

b) assumere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione la conduzione e il buon funzionamento dell'associazione;

c) redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'associazione;

d) stabilire gli importi delle quote associative secondo quanto previsto dall'art. 7 decidere in maniera insindacabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.;

f) adottare i provvedimenti di radiazione;

g) definire al proprio interno i compiti dei singoli consiglieri su varie materie attinenti il funzionamento dell'associazione.

Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci, entro tre mesi, per surrogare i mancanti.

**ART. 20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Nella prima riunione convocata dal Presidente dell'Assemblea, il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere eletti anche tra i soci non facenti parte del Consiglio direttivo; in tal caso partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

La carica di Segretario e Tesoriere può anche essere cumulabile.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere a mezzo di posta elettronica o anche in altri modi informali purché probatori dell'avvenuta convocazione, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio direttivo dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere con maggiore anzianità di socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell'associazione.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci e dal Segretario estensore.

**ART. 21 - INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE**

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I o da un'altra federazione sportiva.

**ART. 22 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'associazione ha la rappresentanza della stessa agli effetti di legge, di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti passano al Vicepresidente.
Il Presidente, previo apposita delibera del Consiglio direttivo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente convoca le Assemblee e il Consiglio direttivo; ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci, dichiara aperte le Assemblee.

**ART. 23 - IL VICE PRESIDENTE**

Il Vicepresidente vicario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

**ART.24 - IL SEGRETARIO**

Il Segretario collabora con il Presidente e cura la esecuzione delle decisioni del Consiglio direttivo, redige i verbali delle Assemblee.

**ART. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Qualora nominati Il collegio dei revisori dei conti sarà composto da uno o tre membri eletti dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.
I revisori dei conti eleggono fra di loro il Presidente, in occasione della prima riunione.
Il collegio dei revisori dei conti ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.
Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti il Collegio dei revisori si provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci, entro tre mesi, per la loro surroga

**8ART. 26 - IL TESORIERE**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

**ART. 27 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, e del Collegio dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione. Se non vietato dalla legge, i libri di cui al presente articolo possono essere tenuti anche in modalità informatica.

**ART. 28 - NORME DISCIPLINARI**

È passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello statuto o dei regolamenti dell'associazione, di scorrettezze sportive o disciplinari, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di socio.
È passibile di sanzione disciplinare il socio che viene sorpreso rubare, danneggiare attrezzature della società o di altri soci, mancare di rispetto alle cariche sociali, dirigenti o denigrare soci ed atleti di ogni livello.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione temporanea sino ad un massimo di un anno;
c) l'esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni agonistiche o di altro genere;
d) la radiazione.

**ART. 29 - CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

I soci si impegnano, ai sensi e per gli effetti degli art. 54 e 55 dello statuto F.I.C.K, a non aderire ad altre autorità che non siano quelle dell'associazione e della F.I.C.K. per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi ed associativi nell'ambito dell'associazione stessa.
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n°. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Como.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con

lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. In caso contrario l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Como.
L'arbitrato avrà sede in Como ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dell'associazione.

**ART. 30 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le modifiche del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea straordinaria con le modalità contenute nell'art. 17.
Le modifiche allo statuto approvate dall'Assemblea devono essere ratificate dalla F.I.C.K.

**ART. 31 – SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, appositamente convocata in seduta straordinaria con le modalità contenute nell'art. 17.
L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 32 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le norme di Legge e le norme stabilite dalla Federazione Italiana Canoa Kayak.

**ART. 33 – NORME FINALI E TRANSITORIE**

Ad avvenuta approvazione del presente Statuto da parte dell'assemblea straordinaria si procederà a nuova elezione del Consiglio direttivo nella prima assemblea ordinaria successiva.
Il presente Statuto sostituisce il precedente approvato in data 25 giugno 2010.

Como 28/11/2019
FULVIO STROPENI
PINI LUCA
PIETRO GUGLIELMETTI
LORENZO MONTI
DARIO MARINO
MAURIZIO BOLZANI